

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1928)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente il compenso ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che ha riattivato gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, dispone che ai componenti le Commissioni giudicatrici è corrisposto un compenso di lire 3.000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci. Quando la scelta dei componenti la Commissione cada su persone che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi, oltre il compenso anzidetto, viene corrisposta l'indennità di missione ed il rimborso

delle spese secondo le disposizioni in vigore. Agli estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, oltre il compenso di cui sopra, il trattamento indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e cioè il gettone di presenza di lire 1.000 *pro die*.

Il compenso di lire 3.000 è elevato a lire 5.000 per i commissari che non percepiscono indennità di missione.

Ora, da un esame della materia, è risultato che la retribuzione prevista dall'arti-

colo 5 della legge per i facenti parte delle Commissioni di abilitazione professionale può dar luogo a sperequazioni rispetto al trattamento economico fatto ai membri di Commissioni esaminatrici di altri tipi di esami.

Allo scopo di ovviare alle sperequazioni, si è predisposto l'unito disegno di legge, mediante il quale verrebbero aumentati gli

importi previsti dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Per quanto riguarda la copertura del maggiore onere — che si prevede in lire 15 milioni — il disegno di legge stabilisce che si farà fronte mediante riduzione, nell'esercizio finanziario 1961-62, dello stanziamento di parte ordinaria del Ministero del tesoro, destinato agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

All'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito il seguente:

« Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari

al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18 ».

### Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo, si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.